

ALLEGATO F

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Art.1 – Diritto di assemblea

1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dagli articoli 12, 13 e 14 del T.U. del 16/4/94, n.297.
2. Le assemblee studentesche costituiscono occasioni di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
3. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto.
4. Le assemblee di classe possono essere organizzate anche per classi parallele dello stesso indirizzo o di indirizzi diversi, allorché gli studenti desiderino affrontare problematiche comuni.
5. È consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe della durata massima di un'ora e di un'assemblea d'Istituto al mese della durata massima di due ore. Le assemblee non possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.
6. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
7. **Non possono aver luogo assemblee nell'ultimo mese di attività didattica.**
8. All'assemblea di classe assistono, senza diritto alla parola, i docenti in servizio nell'ora in classe. A quella di Istituto possono assistere, i Docenti o addetti al coordinamento nel caso durante la stessa si affrontano tematiche culturali o di ricerca.
9. L'assemblea di Istituto deve adottare un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al C.I.
10. Il Comitato degli studenti è costituito dagli studenti eletti nei Consigli di classe, nel C.I. e nella Consulta provinciale. In particolare il Comitato:
 - a) garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti alle assemblee;
 - b) elabora all'inizio dell'anno un calendario con le date e gli orari delle Assemblee, da sottoporre all'approvazione del Dirigente Scolastico, suscettibile di modifiche, qualora circostanze impreviste lo richiedano;
 - c) presenta, cinque giorni prima di ogni assemblea, una richiesta formale al Dirigente Scolastico, con l'indicazione dell'ordine del giorno;
11. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
12. L'assemblea di classe è presieduta dai due studenti rappresentanti eletti nel Consiglio di Classe; quella d'Istituto dai rappresentanti eletti nel Consiglio d'Istituto.
13. Le assemblee di Istituto devono tenersi nei locali o negli spazi della scuola. Gli studenti non potranno allontanarsi prima della fine dell'assemblea. Il servizio d'ordine del Comitato studentesco è tenuto ad esercitare una scrupolosa vigilanza, segnalando al Dirigente Scolastico eventuali mancanze.
14. Previa autorizzazione dei genitori è consentita l'uscita anticipata dalla scuola degli studenti alla fine dell'assemblea.

15. Per particolari esigenze, le assemblee possono essere svolte sempre dai locali scolastici in modalità telematica.
16. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le norme contenute agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n° 297.

Art.2 - Oggetto del dibattito nell'assemblea di istituto

1. L'assemblea studentesca di Istituto può riferirsi sia all'approfondimento dei problemi della scuola sia all'approfondimento dei problemi della società (art.43 D.P.R. 416/74). Tale approfondimento, però, deve svolgersi, come dice testualmente la norma «in funzione della formazione culturale e civile degli studenti» e non per altre finalità.
2. Altro limite all'oggetto del dibattito è rappresentato dal rispetto delle disposizioni dell'ordinamento penale, con la conseguente esclusione di ogni argomento che possa costituire configurazione di reato.

Art.3 – Convocazione, ordine del giorno e data dell'assemblea di istituto

1. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o almeno del 10% degli studenti. Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare che la richiesta di convocazione presenti i requisiti di legittimità prescritti dalla legge. Nei casi in cui non esista il Comitato studentesco la richiesta deve pervenire soltanto da almeno il 10% degli studenti, mentre, nell'ipotesi in cui sia stato costituito il comitato studentesco, la richiesta può essere fatta sia dalla maggioranza del comitato stesso sia da almeno il 10% degli studenti.
2. La raccolta di firme per la convocazione dell'assemblea deve rispettare la libertà di decisione dei singoli studenti.
3. L'ordine del giorno e la data dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico, almeno 5 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.
4. La preventiva comunicazione al Dirigente Scolastico della data dell'assemblea risponde all'esigenza di coordinamento tra tutte le attività che si svolgono nella scuola, coordinamento che spetta al Dirigente Scolastico (art. 3 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417). Pertanto, in presenza di circostanze obiettive (es.: uso dei locali scolastici, in cui dovrebbe svolgersi l'assemblea studentesca, per la stessa data, da parte di altri organismi) sarà concordata una diversa data dell'assemblea studentesca.
5. La convocazione dell'assemblea deve essere disposta con congruo anticipo rispetto alla data della sua effettuazione, per evidenti ragioni organizzative sia della scuola sia degli studenti.
6. Il Dirigente Scolastico, dopo aver provveduto, in rapporto all'ordine del giorno dell'assemblea, alle verifiche circa la rispondenza dello stesso alle finalità previste dalla Legge, provvede ad apporre in calce al documento ricevuto, contenente il predetto ordine del giorno, la dicitura «visto il Dirigente Scolastico» seguita dalla propria firma autografa e dalla data di apposizione del visto. Copia del documento viene conservata agli atti. Il documento stesso, munito del visto del Dirigente Scolastico, a certificazione della legittimità della convocazione dell'assemblea e del relativo ordine del giorno, è affisso, a cura del Dirigente Scolastico stesso, all'albo della scuola.

Art.4 – Partecipazione di esperti alle assemblee di istituto

1. L'art. 43 del D.P.R. 416/74 consente che alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni partecipino, su richiesta, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici sempre, come detta lo stesso articolo, per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione culturale e civile degli studenti.
2. I nominativi degli esperti devono essere indicati unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, cioè preventivamente; ciò comporta:
 - a) che devono essere considerati legittimati a invitare gli esperti i promotori dell'assemblea, il comitato studentesco o almeno il 10% degli studenti;
 - b) che detta partecipazione non può essere deliberata nel corso dell'assemblea.

3. La partecipazione degli esperti deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto: sarà cura del Dirigente Scolastico richiedere tempestivamente la convocazione del Consiglio. Il Consiglio di Istituto potrà negare l'autorizzazione soltanto con deliberazione motivata, essendo ovvio che i promotori dell'assemblea debbono conoscere le motivazioni del diniego. Non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di 4 assemblee all'anno

Art.5 – Svolgimento dell'assemblea di Istituto

1. L'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal Comitato Studentesco e dal Servizio d'Ordine.
2. L'art. 43 - ultimo comma - del D.P.R. 416 stabilisce che “all'assemblea di Istituto possono assistere il DS, o un suo delegato, e i docenti che lo desiderino”.
3. Si ritiene opportuno precisare che né il regolamento interno dell'Istituto né alcuna deliberazione del Consiglio di Istituto possono limitare il diritto del DS e dei docenti di assistere all'assemblea: né tale divieto può essere posto dal regolamento dell'assemblea studentesca.

Art.6 – Responsabilità e poteri di intervento del Dirigente Scolastico

1. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nei casi di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea (art. 44 ultimo comma D.P.R. 416).
2. L'intervento del Dirigente Scolastico è da ritenersi esercitabile, sia nella fase che precede la convocazione dell'assemblea sia durante lo svolgimento della stessa, nell'eventualità in cui non siano stati rispettati i diritti fondamentali degli studenti.
3. L'intervento del Dirigente Scolastico nella fase di svolgimento dell'assemblea è da riferirsi alla constatata impossibilità di ordinato svolgimento di quest'ultima, oltre che all'eventualità di impedimento dell'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. L'intervento del Dirigente Scolastico durante lo svolgimento dell'assemblea deve tuttavia essere attuato soltanto quando i normali organi preposti all'ordinato svolgimento dell'assemblea (Comitato studentesco - Servizio d'ordine) non siano manifestamente in grado di provvedere in proposito.
4. In merito al potere di intervento del Dirigente Scolastico durante lo svolgimento dell'assemblea, si fa presente, non sussistendo obbligo per il Dirigente Scolastico di essere presente all'assemblea, che il Dirigente Scolastico stesso è tenuto ad intervenire quando, in qualsiasi modo, venga a conoscenza che ricorrano gli estremi previsti dalla Legge per un suo intervento.
5. Come si è già chiarito precedentemente le finalità dell'assemblea sono stabilite dalla Legge (art. 43, comma 1, D.P.R. 416). Il Dirigente Scolastico, ricevuto l'ordine del giorno dell'assemblea, verificherà che esso risponda alle finalità previste dalla Legge; inoltre verificherà che sussistano i requisiti di legittimità della richiesta di convocazione.

Art.7 – Articolazione dell'assemblea di istituto in assemblee di classi parallele

La richiesta di articolare l'assemblea di Istituto in assemblee di classi parallele deve essere presentata, contestualmente alla presentazione, al Dirigente Scolastico e deve contenere l'ordine del giorno e la data dell'assemblea. L'articolazione dell'assemblea in classi parallele, infatti, non è un tipo diverso di assemblea che si aggiunge a quella di istituto, ma è una diversa forma di svolgimento di quest'ultima con la conseguente applicabilità delle stesse norme di Legge che si riferiscono all'assemblea di istituto.

Art.8 – Attività di ricerca, di seminario, di lavoro di gruppo

1. Le ore destinate alle assemblee - di classe e di istituto possano essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

2. Anche l'organizzazione di tali attività o dei lavori di gruppo spetta agli studenti. Il Dirigente Scolastico agevolerà l'organizzazione delle attività di ricerca, di seminario e dei lavori di gruppo ponendo a disposizione degli studenti, secondo le disponibilità dell'istituto, locali e materiale.
3. Anche per le attività e i lavori di gruppo in esame, in quanto sostitutivi delle assemblee, vale, per ciò che riguarda il potere di intervento del Dirigente Scolastico, quanto già precisato per l'assemblea di Istituto; lo stesso si dica per il diritto dei docenti e del Dirigente Scolastico - o di un suo delegato - di assistervi.

Art.9 – Modalità di Svolgimento di un'Assemblea d'Istituto

1. Prima dello svolgimento di un'assemblea d'Istituto tutte le classi dovranno realizzare, nelle modalità e nei tempi a loro più favorevoli, un'assemblea di classe, all'interno della quale dovranno individuare degli argomenti da trattare che i rappresentanti dovranno poi esporre durante la riunione del Comitato Studentesco che si terrà anch'essa prima dell'Assemblea d'istituto.
2. Il giorno antecedente all'assemblea d'Istituto, gli studenti che avranno deciso di non partecipare all'assemblea dovranno comunicarlo al docente della prima ora che annoterà i nomi sul registro. Chi deciderà di partecipare all'assemblea non potrà più tornare in classe; tale regola vale anche nel caso opposto.
3. Il giorno dell'assemblea:
 - a) i rappresentanti di classe e i membri del Comitato Studentesco usciranno autonomamente dalle classi **15 minuti prima** dell'inizio dell'assemblea stessa al fine di predisporre lo svolgimento. Al termine dell'incontro dovranno provvedere a sistemare i locali utilizzati;
 - b) i docenti resteranno in classe, nel caso in cui alcuni studenti non partecipino all'assemblea; diversamente, in caso di totale partecipazione, resteranno a disposizione e interverranno in assemblea, qualora venga richiesta la loro presenza o vengano a conoscenza che ricorrano gli estremi previsti dalla Legge per un loro intervento.
4. Per assicurare un corretto svolgimento delle assemblee, il Comitato Studentesco nominerà un efficiente Servizio d'ordine che eleggerà un suo responsabile e che si organizzerà nelle modalità che riterrà più opportune per mantenere l'ordine.

Art.10 - Assemblee studentesche di Classe

1. L'assemblea di classe, prevista dall'art. 43 del D.P.R. 416, può avere luogo nel limite di due ore mensili.
2. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana, non può essere svolta sempre nelle stesse ore di una materia, (si dovrebbe applicare un sistema proporzionale alle ore di ogni materia), né può avere luogo nel mese conclusivo delle lezioni.
3. Pur nell'assenza di una specifica normativa legislativa, è da ritenersi compresa nelle normali facoltà dell'assemblea quella di eleggere un proprio presidente e di darsi un proprio regolamento.
4. La Legge non stabilisce quale sia l'organo che debba procedere alla convocazione dell'assemblea di classe, a differenza di quanto, invece, è previsto, per l'assemblea di Istituto. È, pertanto, da ritenersi che il legislatore abbia inteso lasciare direttamente agli studenti la definizione dei modi di convocazione (ad esempio, attraverso i Rappresentanti di classe).
5. In rapporto alla prevista sospensione delle lezioni è necessario che la data dell'assemblea sia preventivamente comunicata al Dirigente Scolastico, unitamente all'ordine del giorno mediante l'apposito modulo.
6. Si applica anche all'assemblea di classe il disposto dell'ultimo comma dell'art. 43 del D.P.R. 416/74 relativo al diritto del Dirigente Scolastico - o di un suo delegato - e dei docenti di assistere all'assemblea.
7. Circa il potere di intervento del Dirigente Scolastico, vale quanto già chiarito a proposito dell'assemblea di Istituto.

8. Al termine di ogni Assemblea, presieduta dai Rappresentanti di Classe, si dovrà obbligatoriamente redigere un verbale indicante gli argomenti trattati e ciò che sarà emerso durante l'assemblea stessa.

Art.11 – Assemblee del Comitato studentesco e della relativa Giunta

1. Il Comitato studentesco di Istituto è composto da:
 - a) rappresentanti di classe;
 - b) rappresentanti nel Consiglio d'Istituto;
 - c) rappresentanti nella Consulta Provinciale;
 - d) studenti impegnati in varie attività: tutoraggio classi prime, attività di orientamento ecc. (tale partecipazione deve essere comunque autorizzata dal Dirigente Scolastico).
2. Oltre ai compiti espressamente previsti dalla Legge (convocazione dell'assemblea studentesca di Istituto, funzione di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea) può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca di Istituto e dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Il Comitato deve anche identificare un gruppo di studenti che si impegnino a svolgere il Servizio d'ordine durante le assemblee d'istituto.
3. Tale Comitato potrà svolgere sia riunioni pomeridiane che coincidenti con l'orario delle lezioni a causa della mancanza dei trasporti pomeridiani, la cui presenza potrebbe, invece, permettere lo svolgimento esclusivo di assemblee pomeridiane.
4. Tutti gli incontri del Comitato Studentesco devono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico mediante tempestiva presentazione della data e degli argomenti da trattare.
5. Il Comitato studentesco è diviso in un sotto gruppo denominato Giunta del Comitato Studentesco al fine di consentire una più snella e rapida trattazione degli argomenti e dei problemi da presentare poi al Comitato stesso o all'Assemblea d'istituto. Le modalità di costituzione della Giunta verranno identificate dal Comitato Studentesco ritenendo implicito l'appartenenza a questo organo dei rappresentanti nel Consiglio d'istituto e dei rappresentanti nella Consulta Provinciale che devono la loro nomina alla volontà della maggioranza degli studenti.